

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE****del 4 giugno 2015****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Misure in vigore**

- (1) Sulla base delle conclusioni di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012<sup>(3)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).
- (2) Le misure hanno assunto la forma di un'aliquota del 46,2 % di dazio ad valorem, fatta eccezione per Kiswire Qingdao Ltd (0 %) nonché per Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (aliquota del 31,1 % per entrambe).

**2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (3) Il 7 febbraio 2014, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore<sup>(4)</sup>, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata dall'European Stress Information Service («ESIS») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

**3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, in data 8 maggio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(5)</sup> («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU C 270 del 19.9.2013, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU C 138 dell'8.5.2014, pag. 33.

